

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-bis. Al fine di incentivare la diffusione dei fondi pensione « etici, socialmente ed ecologicamente responsabili », di seguito denominati Fondi etici, come definiti alla successiva lettera b), viene stabilita una loro tassazione inferiore di 1,5 punti percentuali rispetto al regime tributario previsto per il Fondi pensione previsti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;

8-ter. I fondi pensione etici sono quei fondi che dichiarano, tra i criteri guida degli investimenti criteri morali orientati su imprese che:

1) adottano politiche virtuose in tema di rispetto dell'ambiente;

2) rispettano i diritti umani e in particolare bandiscono lo sfruttamento del lavoro minorile e infantile;

3) favoriscano lo sviluppo dell'occupazione;

4) rispettano l'etica professionale nella conduzione degli affari;

5) non investano nel settore degli armamenti, del gioco d'azzardo, della pornografia;

6) non praticano sperimentazioni non rispettose della salute e del benessere degli animali;

8-quater. La Banca d'Italia è demandata ad emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento specifico sui fondi pensione etici, socialmente ed ecologicamente responsabili che definisca tra l'altro:

a) le modalità di definizione dei criteri etici, ecologicamente e socialmente responsabili prevedendo le forme opportune di coinvolgimento degli utenti del fondo e le modalità della pubblicizzazione di tali criteri di scelta una volta definiti;

b) le modalità di elezione e funzionamento di un comitato etico del fondo pensione, e di una sua struttura di supporto, che possa effettuare le scelte ope-

ratrice di investimento relative ai criteri di scelta in modo efficace, efficiente e trasparente;

c) le modalità di compilazione delle liste di esclusione, da aggiornare e verificare con tempestività, le modalità di comunicazione dell'esclusione alle società o imprese interessate e la codifica di una procedura per consentire alle società di eliminare le cause di esclusione.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 20.000;

2002: — 20.000;

2003: — 20.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi.

50. 98. (ex 49. 66) Scalia, Gardiol, De Benetti, Paissan.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-bis. Le pensioni dirette civili e militari dello Stato, che abbiano avuto origine prima del 1° luglio 1990, vengono incrementate del 45 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000; con pari decorrenza, vengono incrementate del 40 per cento le medesime pensioni che abbiano avuto origine prima degli anni 1991 e seguenti fino all'avvento del nuovo regime pensionistico instaurato con la legge 8 agosto 1995, n. 335. Per i militari che abbiano fruito dei benefici di cui alle norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, e della legge 27 dicembre 1990, n. 404, riguardanti l'indennità di ausiliaria, la concessione del beneficio è condizionata all'avvenuto termine del periodo di ausiliaria entro 1° luglio 1990. Le pensioni di reversibilità, che siano originate da pensioni dirette aventi la medesima decorrenza, sono soggette ai medesimi benefici.

8-ter. Le pensioni militari di soggetti che, all'atto del collocamento in quie-

scenza, percepivano indennità d'impiego operativo vengono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2000, dei seguenti importi:

a) lire 450.000 se si tratta di pensioni dirette e se i titolari i sono stati collocati a riposo prima del 2 gennaio 1979;

b) lire 350.000 se si tratta di pensioni dirette e se i titolari sono stati collocati a riposo dopo il 2 gennaio 1979 e prima del 1° gennaio 1982.

8-*quater*. Le pensioni di reversibilità, che siano originate da pensioni dirette aventi le medesime decorrenze di cui al decimo comma, sono incrementate rispettivamente di lire 270.000 e di lire 210.000 mensili.

8-*quinquies*. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono abolite le disposizioni dell'articolo 1, quarantunesimo comma, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella parte relativa alla cumulabilità degli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi dei beneficiari, nonché nella tabella F allegata alla medesima legge.

8-*sexies*. A decorrere dal 1° gennaio 2000, su tutti i trattamenti pensionistici interessati dal tredicesimo comma dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997 sono conteggiate per intero le perequazioni automatiche al costo della vita disposte per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

50. 43. (ex 49. 32). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-*bis*. L'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che il differimento di ulteriori quattro mesi dei termini di accesso al trattamento di anzianità stabilito per i lavoratori autonomi dal successivo comma 8, trova applicazione esclusivamente nel

periodo temporale che va dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

50. 45. (ex 49. 50 e 49. 51). Pezzoli, Marras, Scarpa Bonazza Buora, Vitali, Bono, Mazzocchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-*bis*. L'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che il differimento di ulteriori quattro mesi dei termini di accesso al trattamento di anzianità stabilito per i lavoratori autonomi dal successivo comma 8, trova applicazione esclusivamente nel periodo temporale che va dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

50. 46. (ex 49. 36). Delfino Teresio, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-*bis*. L'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che il differenziamento di ulteriori quattro mesi dei termini di accesso al trattamento di anzianità stabilito per i lavoratori autonomi dal successivo comma 8, trova applicazione esclusivamente nel periodo temporale che va dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

50. 48. (ex 49. 82). Martinelli, Chiappori, Stefani, Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-*bis*. L'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che il differimento di ulteriori quattro mesi dei termini di accesso al trattamento di anzianità stabilito per i lavoratori autonomi dal successivo comma

8, trova applicazione esclusivamente nel periodo temporale che va dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

50. 49. (ex 49. 85). Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto che maturano dal 1° gennaio 2001 possono essere utilizzate per il finanziamento delle forme di previdenza complementare previste dalla contrattazione collettiva, secondo le modalità stabilite da quest'ultima.

50. 50. (ex 49. 136). Pace.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto che maturano dal 1° gennaio 2001 possono essere utilizzate per il finanziamento delle forme di previdenza complementare previste dalla contrattazione collettiva, secondo le modalità stabilite da quest'ultima.

Segue compensazione Gruppo Forza Italia n. 1.

50. 71. (ex 49. 69). Prestigiacomo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, si applicano al personale collocato a riposo successivamente alla data del 1° gennaio 1995.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

50. 51. (ex 49. 44). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Al personale collocato a riposo a decorrere dal 1° gennaio 1995 e che non ha ottenuto i benefici di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, si applicano, in quanto non goduti, i benefici di cui all'articolo 2, comma 12, 13 e 20 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

50. 70. (ex 49. 52). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. L'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, si interpreta nel senso che la costituzione di rendita vitalizia reversibile per l'omissione di contributi prescritti può essere richiesta anche dai titolari, dai soci e dai collaboratori dell'impresa, nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme vigenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

50. 52. (ex 49. 45). Mazzocchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. L'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, si interpreta nel senso che la costituzione di rendita vitalizia reversibile per l'omissione di contributi prescritti può essere richiesta anche dai titolari, dai soci e dai collaboratori dell'impresa, nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme vigenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

50. 53. (ex 49. 76). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Masiero, Scaltritti, Prestigiacomo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Il rapporto percentuale fra la pensione e la retribuzione può raggiungere

la quota massima dell'80 per cento e si applica ai lavoratori dipendenti che facciano valere una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni. Per il periodo eccedente 40 anni interi di contribuzione pensionistica, il lavoratore e il datore di lavoro non versano alcuna quota.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-CDU.

50. 86. (ex 48. 5 seconda versione) Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Cutrufo, Tassone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Alla fine del comma dell'articolo 25 della legge 26 luglio 1984, n. 413 aggiungere il seguente periodo: « Tale prolungamento è riconosciuto anche in caso di trasferimento delle posizioni contributive ad altre gestioni pensionistiche, ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 luglio 1979, n. 29 ».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001 - 480;

2002 - 320;

2003 - 240.

50. 92. (ex 49. 31). Giacalone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, il comma 4 dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è abrogato.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 300.000;

2002: - 300.000;

2003: - 300.000.

50. 99. (ex 49. 3). Borrrometi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Il comma 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è abrogato.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

50. 62. (ex 49. 54). Armani, Bono.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Al comma 11 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è soppresso il secondo periodo.

50. 63. (ex 49. 118). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Covre, Grugnetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Al comma 11, dell'articolo 22, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, *sostituire le parole:* del 5 per cento annuo *con le seguenti:* dell'interesse legale annuo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

50. 64. (ex 49. 119). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Covre, Grugnetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Al comma 11, dell'articolo 22, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, *dopo le parole:* 5 per cento annuo *sono aggiunte le seguenti:* a condizione che gli stessi lavoratori extracomunitari abbiano un'anzianità contributiva di almeno 5 anni.

50. 65. (ex 49. 120). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Covre, Grugnetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Al comma 11, dell'articolo 22, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, *dopo le parole: 5 per cento annuo sono aggiunte le seguenti:* in presenza dei requisiti di anzianità contributiva indicati nella colonna 2 tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

50. 66. (ex 49. 121). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Covre, Grugnetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « fino a tutto il 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a tutto il 1999 »;

b) al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 ottobre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2001 »;

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: « la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 »;

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale ».

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

50. 67. (ex 49. 77). Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Scaltritti, Collavini, Piva, Marras, Pezzoli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-bis. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, è abrogato.

8-ter. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

1-bis. Gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1 sono integralmente deducibili per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421«.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

50. 68. (ex 49. 34). Volontè, Teresio Del-fino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. All'articolo 7, comma 5, della legge 11 novembre 1983, n. 638, di conversione del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 dopo le parole: « Agli operai agricoli » sono aggiunte le seguenti: « ai pescatori singoli o associati, assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250 a decorrere dal 2001 ».

Conseguentemente alla Tabella C legge 385 del 1978 apportare le seguenti variazioni:

2001: — 5.000;

2002: — 10.000;

2003: — 15.000.

50. 69. (ex 49. 125). Scaltritti, Marras, Amato, Scarpa Bonazza Buora, Collavini, De Ghislanzoni, Leone, Pezzoli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. I periodi di studio e di ricerca, quale borsista del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Università, in qualsiasi momento effettuati, sono riscattabili, a domanda, mediante il versamento di quanto allora dovuto in considerazione della retribuzione lorda percepita, più la rivalutazione legale, ovvero il versamento della

riserva matematica secondo le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazione.

50. 102. (ex 49. 59). Benedetti Valentini, Bono.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Per il periodo eccedente 40 anni interi di contribuzione ai fini pensionistici, il lavoratore non versa alcuna quota a ciò destinata. Parimenti, per il periodo eccedente i 40 anni di contribuzione pensionistica, il datore di lavoro non versa a tal fine alcuna quota.

Seguono compensazioni del Gruppo UDEUR.

50. 91. (ex 49. 65). Manzione, Apolloni, De Franciscis, Del Giudice, Ricci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. A decorrere dall'anno 2001 le pensioni privilegiate ordinarie, concesse ai sensi dell'articolo 64 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella misura indicata negli articoli 65, 66 e 67 del medesimo testo unico, hanno carattere prevalentemente risarcitorio e sono esenti da ogni imposta per il 75 per cento dell'importo dall'IRPEF.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

50. 75. (ex 49. 72). Prestigiacomo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. A decorrere dall'anno 2001 le pensioni privilegiate ordinarie, concesse ai sensi dell'articolo 64 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella misura indicata negli articoli 65, 66 e 67 del medesimo testo unico, hanno ca-

rattere prevalentemente risarcitorio e sono esenti per il 50 per cento dell'importo dall'IRPEF.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

50. 76. (ex 49. 73). Prestigiacomo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Nel caso di morte del titolare di pensione diretta il debito residuo dell'onere di ricongiunzione di cui agli articoli 1, commi 2, 3 e 4 della legge e febbraio 1979, n. 29 per le rate non ancora scadute si considera estinto.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 200.000;

2002: — 200.000;

2003: — 200.000.

50. 77. (ex 49. 79). Possa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati dell'interesse legale annuo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1 a 12.

50. 78. (ex 49. 107). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Covre, Grugnetti, Santandrea, Alborghetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Ai soggetti che abbiano prestato attività lavorativa è riconosciuta la facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati dell'interesse legale annuo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1 a 12.

50. 79. (ex 49. 117). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Covre, Grugnetti, Santandrea, Alborghetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Ai soggetti che abbiano prestato attività lavorativa è riconosciuta la facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1 a 12.

50. 80. (ex 49. 116). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Covre, Grugnetti, Santandrea, Alborghetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. I soggetti, che siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che alla data del 31 dicembre 1992 abbiano completato i versamenti minimi di legge, hanno facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati dell'interesse legale annuo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1 a 12.

50. 81. (ex 49. 115). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Covre, Grugnetti, Santandrea, Alborghetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. I soggetti, che siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che alla data del 31 dicembre 1992 abbiano completato i versamenti minimi di legge, hanno facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1 a 12.

50. 82. (ex 49. 114). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Covre, Grugnetti, Santandrea, Alborghetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Ai soggetti che siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che alla data del 31 dicembre 1992 abbiano completato i versamenti di legge all'INPS non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, come modificati dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

50. 110. (ex 49. 103. seconda versione) Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Covre, Grugnetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Ai lavoratori dipendenti delle aziende agricole, delle imprese commerciali all'ingrosso, delle cooperative, del comparto agrumicolo sono riconosciuti fino al 31 dicembre 2000:

a) per i lavoratori a tempo indeterminato, il trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) Per i lavoratori a tempo determinato e per gli avventizi, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell'anno 2000, il numero

di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell'anno precedente.

Conseguentemente, all'articolo 76, aggiungere il seguente comma:

1-bis: All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi. In conseguenza sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del decreto-legge medesimo, nonché sostituire all'articolo 3 comma 144 lettera e) della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

50. 83. (ex 49. 122). Cangemi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le lavoratrici e i lavoratori utilizzati nei progetti di utilità collettiva ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive proroghe, possono usufruire di un contributo pari al 50 per cento dell'onere relativo alla copertura previdenziale del periodo compreso dall'inizio dell'attività, ai sensi della suddetta normativa, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 76 aggiungere il seguente comma:

1-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi. In conseguenza sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del decreto-legge medesimo, nonché sostituire all'articolo 3 comma 144 lettera e) della

legge del 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

50. 84. (ex 49. 123). Cangemi.

Aggiungere in fine il seguente comma:

8-bis. Il trattamento di pensione sociale stabilito dalla legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni, alle condizioni ivi previste, si applica, con decorrenza dal 1° gennaio 1997, ai cittadini italiani privi di reddito e di mezzi di sussistenza, residenti all'estero. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nell'ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, istituita presso l'Istituto stesso dall'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, è acceso il conto per le pensioni sociali dei cittadini italiani residenti all'estero, ai sensi dell'articolo della presente legge. Ai fini della presente legge, lo Stato provvede annualmente alla intera copertura del conto di cui all'articolo 2, con propri stanziamenti iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Ai fini della concessione del trattamento di pensione sociale ai sensi dell'articolo 1, ciascun cittadino italiano residente all'estero, documentando la mancanza di reddito e di mezzi di sussistenza, presenta domanda su carta libera all'Istituto nazionale della previdenza sociale tramite la più vicina rappresentanza consolare o diplomatica italiana che, compiuti i necessari accertamenti, la inoltra con proprio parere e, nel contempo, predispone per ogni circoscrizione un apposito registro con le indicazioni essenziali per la individuazione del soggetto e della decorrenza del provvedimento concessivo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

50. 85. (ex 49. 56). Tremaglia, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 50.200
DEL GOVERNO

All'emendamento 50.200, sopprimere il secondo periodo.

0. 50. 200. 1. Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

11. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'articolo 59, comma 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire 3 miliardi, da iscriversi in apposita unità previsionale di base del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I fondi pensione possono acquisire a titolo gratuito partecipazioni della società per azioni costituita ai sensi della medesima norma.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale apportare la seguente variazione.

2001: — 3.000.

50. 200. Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:

ART. 50-bis. (Regime tributario degli enti gestori privati di forme obbligatorie di previdenza e assistenza). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli enti gestori privati di forme obbligatorie di previdenza e assistenza si applica il regime tributario dei fondi pensione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli enti di cui al comma 1, il cui patrimonio sia direttamente investito in immobili, si applica il regime tributario di cui all'articolo 14-ter del decreto legislativo 21 aprile

1993, n. 124, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47. In tal caso, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è fissata nella misura dello 0,50 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

50. 06. (ex 49. 016). Antonio Pepe, Benvenuto, Contento, Pace, Rabbito, Marongiu, Leone, De Franciscis, Frosio Roncalli, Colucci.

Dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:

ART. 50-bis. (Regime tributario degli enti gestori privati di forme obbligatorie di previdenza e assistenza). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli enti gestori privati di forme obbligatorie di previdenza e assistenza si applica il regime tributario dei fondi pensione di cui agli articoli 14 e 14-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificati dall'articolo 5, comma i e dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli enti di cui al comma 1 si applica il regime tributario di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

50. 07. (ex 49. 013). Antonio Pepe, Benvenuto, Contento, Pace, Rabbito, Marongiu, Leone, De Franciscis, Frosio Roncalli, Colucci.

Dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:

ART. 50-bis. (Obbligo di iscrizione al Fondo di previdenza del personale addetto alle esattorie). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, sono, inoltre, obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza del personale addetto alle esattorie di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni:

a) il personale dipendente dai soggetti iscritti all'Albo per l'accertamento e riscos-

sione delle entrate degli enti locali di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

b) coloro che esercitano attività complementari e/o accessorie appaltabili relative ai servizi esattoriali e ai servizi di cui alla precedente lettera a);

c) il personale comunque comandato o distaccato da altre aziende purché il rapporto di lavoro sia di fatto continuativo e subordinato alle direttive dell'azienda in cui opera.

2. Rimane fermo quanto stabilito dall'articolo 8 e 9, comma 1, della legge n. 377 del 1958.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

50. 08. (ex 49. 06). Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:

ART. 50-bis. (Fondo di previdenza del personale addetto alle esattorie). — 1. Nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale, conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, relativi al personale dipendente dai concessionari della riscossione, l'utilizzo dell'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistenti alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, deve intendersi riferito a quello relativo alla gestione separata del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2, comma 1, n. 2 della legge n. 377 del 1958.

2. La disposizione di cui al comma che precede è subordinata all'emanazione del decreto legislativo per l'armonizzazione della disciplina previdenziale e del trattamento di fine rapporto del personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, indicato all'ar-

ticolo 59, comma 3, legge 27 dicembre 1997, n. 449, da attuarsi entro e non oltre il 31 marzo 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

50. 09. (ex 49. 015). Lembo.

Dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:

ART. 50-bis. (Fiscalità della previdenza complementare). — 1. All'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 le parole « dell'11 per cento » sono sostituite con le altre: « del 6,5 per cento ».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti riduzioni in misura proporzionale di tutte le rubriche:

2001: 1.000.000;

2002: 1.000.000;

2003: 1.000.000.

50. 010. (ex 49. 012). Cambursano.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis. (Previdenza complementare). — 1. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 e parole: « nella misura del dieci per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del cinque per cento ».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 75.000;

2002: — 75.000;

2003: — 75.000.

50. 018. (già 61. 01.) (ex 58. 0. 1). Testa.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis (*Totalizzazione dei periodi assicurativi*). 1. Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facoltà opera in favore dei superstiti di assicurato, ancorché quest'ultimo sia deceduto prima del compimento dell'età pensionabile.

2. Nei casi previsti dal comma 1 ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento. Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione è ottenuto applicando all'importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra l'anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e l'anzianità contributiva accreditata a favore dell'interessato nel complesso delle gestioni previdenziali. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un'unica pensione che è soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore. Qualora il lavoratore abbia il diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 1 e si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo può optare, fino alla conclusione

del relativo procedimento, per la totalizzazione dei periodi stessi. In caso di esercizio dell'opzione, la gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi già versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.

3. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 11.

* **50. 016** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (già 36. 30). (ex 49.022). Innocenti, Cordoni, Delbono, Ricci, Treu, Strambi, Gasperoni.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: di lire 515 miliardi per l'anno 2001, lire 2.455,7 miliardi per l'anno 2002 e lire 4.238,6 miliardi per l'anno 2003, *con le seguenti:* di lire 465 miliardi per l'anno 2001, lire 2.405,7 miliardi per l'anno 2002 e lire 4.183,6 miliardi per l'anno 2003.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis. (*Totalizzazione dei periodi assicurativi*). 1. Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facoltà opera

in favore dei superstiti di assicurato, ancorché quest'ultimo sia deceduto prima del compimento dell'età pensionabile.

2. Nei casi previsti dal comma 1 ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento. Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione è ottenuto applicando all'importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra l'anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e l'anzianità contributiva accreditata a favore dell'interessato nel complesso delle gestioni previdenziali. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un'unica pensione che è soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore. Qualora il lavoratore abbia il diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 1 e si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo può optare, fino alla conclusione del relativo procedimento, per la totalizzazione dei periodi stessi. In caso di esercizio dell'opzione, la gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi già versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.

3. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 11.

50. 017 (Testo così modificato nel corso della seduta) (già 36. 31). (ex 49. 022). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: di lire 515 miliardi per l'anno 2001, lire 2455,7 miliardi per l'anno 2002 e lire 4238,6 miliardi per l'anno 2003, *con le seguenti:* di lire 485 miliardi per l'anno 2001, lire 2425,7 miliardi per l'anno 2002 e lire 4200,6 miliardi per l'anno 2003.

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Nel caso di morte del titolare di pensione diretta il debito residuo dell'onere di ricongiunzione di cui agli articoli 1, comma 3 e 2, comma 4, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 per le rate non ancora scadute si considera estinto.

50. 020. (ex 36. 20. ex 34. 27.) Guerzoni, Loddo, Cordoni, Lombardi, Strambi, Gardiol, Ricci.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
50.015 DEL GOVERNO

All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 1, sostituire le parole: 25.000 mensili *fino alla fine del comma con le seguenti:* 200.000 mensili.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

0. 50. 015. 15. De Cesaris, Giordano, Bonato, Cangemi.

All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 1, sostituire le parole: 25.000 mensili *con le seguenti:* 100.000 mensili.

Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo, sostituire le parole: 40.000 mensili *con le seguenti:* 100.000 mensili.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

0. 50. 015. 4. Bono.

All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 1, sostituire le parole: 25.000 mensili con le seguenti: 50.000 mensili.

Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo, sostituire le parole: 40.000 mensili con le seguenti: 80.000 mensili.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

0. 50. 015. 7. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 2, sopprimere la lettera b).

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

0. 50. 015. 3. Gazzara, Vito.

All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 3, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di lire 200.000 mensili.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

0. 50. 015. 11. De Cesaris, Giordano, Bonato, Cangemi.

All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 4, sostituire le parole da: con età pari fino a: sono corrisposti con le seguenti: il beneficio di lire 200.000 mensili è corrisposto.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

0. 50. 015. 10. De Cesaris, Giordano, Bonato, Cangemi.

All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 5, alinea, sostituire le parole: 20.000 mensili con le seguenti: 200.000 mensili.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

0. 50. 015. 14. De Cesaris, Giordano, Bonato, Cangemi.

All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 5, alinea, sostituire le parole: 20.000 mensili con le seguenti: 100.000 mensili.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

0. 50. 015. 5. Selva, Bono.

All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 5, alinea, sostituire le parole: 20.000 mensili con le seguenti: 50.000 mensili.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

0. 50. 015. 8. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 5, sopprimere la lettera b).

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

0. 50. 015. 1. Gazzara, Vito.

All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: lire 300.000 annue con le seguenti: lire 3.123.900.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

0. 50. 015. 17. Teresio Delfino, Volonté, Tassone, Grillo, Cutrufo.

All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: 300.000 annue fino a: corrisposte nell'anno con le seguenti: 200.000 mensili.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

0. 50. 015. 13. De Cesaris, Giordano, Bonato, Cangemi.

All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 300.000 annue con le seguenti: 1.200.000 annue.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

0. 50. 015. 6. Selva, Bono.

All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: lire 300.000 annue con le seguenti: lire 650.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

0. 50. 015. 16. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 6, lettera b), sopprimere le parole da: né redditi, fino alla fine del comma.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

0. 50. 015. 2. Gazzara, Vito.

All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 7, sostituire le parole: 300.000 annue con le seguenti: 200.000 mensili.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

0. 50. 015. 12. De Cesaris, Giordano, Bonato, Cangemi.

All'articolo aggiuntivo 50.015, aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2120 del codice civile, qualora, in relazione a quanto previsto dagli articoli 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430, i contratti collettivi di lavoro provinciali e regionali disciplinino il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari dei dipendenti pubblici cui si applicano i medesimi contratti, prevedendo l'adesione ai fondi pensione a base regionale previsti dalle leggi regionali in materia di previdenza, agli enti pubblici rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi suddetti non si

applicano le corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali e delle normative statali, anche ai fini dei relativi obblighi contributivi nei confronti dell'INPDAP. Con nonne adottate ai sensi dell'articolo 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e dell'articolo 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Interventi sulle pensioni minime, pensioni, assegni sociali e trattamento di fine rapporto.

0. 50. 015. 9. Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis. (Interventi sulle pensioni minime, pensioni e assegni sociali). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, è concessa ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 una maggiorazione di importo pari a lire 25.000 mensili per i titolari con età inferiore a settantacinque anni e di lire 40.000 mensili per i titolari con età pari o superiore a settantacinque anni.

2. La maggiorazione di cui al comma 1 è corrisposta, su domanda, a condizione che la persona:

a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione di cui al comma 1;

b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensiva della maggiorazione di cui al comma 1 e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si pro-

cede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere *a)* e *b)*, l'aumento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. Agli effetti dell'aumento di cui al presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dai trattamenti di famiglia.

3. Per i titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il beneficio di cui al comma 1 è concesso ad incremento della misura di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

4. Per soggetti titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e per i ciechi civili con età pari o superiore a 65 anni titolari dei relativi trattamenti pensionistici i benefici di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono corrisposti tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è concessa una maggiorazione di 20.000 lire mensili per tredici mensilità della pensione ovvero dell'assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a sessantacinque anni, a condizione che la persona titolare:

a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della predetta maggiorazione;

b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera *a)*, né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensiva della predetta maggiorazione e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni

a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

6. A decorrere dall'anno 2001, a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è corrisposto un importo aggiuntivo pari a lire 300000 annue. Tale importo aggiuntivo è corrisposto dall'Inps in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto:

a) non possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile all'irpef relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo;

b) non possieda, se coniugato, un reddito complessivo individuale assoggettabile all'IRPEF relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo, né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore a tre volte il medesimo trattamento minimo. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

7. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le predette condizioni e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulti superiore al trattamento minimo INPS e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo INPS incrementato di lire 300.000 annue, l'importo aggiuntivo viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.

8. Qualora i soggetti di cui al comma 5 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il Casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presi-

dente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, provvede ad individuare l'ente incaricato dell'erogazione dell'importo aggiuntivo di cui al comma 5, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicate nello stesso comma 6.

9. L'importo aggiuntivo di cui al comma 16 non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

50. 015. Governo.

(A.C. 7328-bis – sezione 10)

**ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 51.

*(Cumulo tra pensione
e reddito da lavoro).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento. Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2001 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 51.

(Cumulo tra pensione e reddito da lavoro).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 51. – 1. I redditi di lavoro autonomo e subordinato sono cumulabili con qualsiasi trattamento pensionistico.

2. L'onere relativo al comma 1 è valutato in lire 3700 miliardi per il 2001, in lire 4000 miliardi per il 2002 ed in lire 4400 miliardi per il 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

51. 19. (già 49. 01.) *(ex 48. 01 e 48. 010)*
Armani, Bono, Fiori, Proietti, Alemanno, Trincali, Messa, Ozza, Benedetti Valentini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 51. – 1. I redditi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, esclusive ed esonerative, sono cumulabili con i redditi derivanti da qualsiasi attività di lavoro autonomo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

51. 16. (già 50. 72.) *(ex 49. 62).* Pace, Antonio Pepe, Fino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 51. – 1. Sono abrogati l'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni; l'articolo 1, commi 180 e 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'articolo 59, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernenti il divieto di cumulo tra